



Ordinanza n. 26/2009

prot. n. 8211/2009

ORDINANZA

- NUOVI CRITERI COMUNALI PER GLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI NEGOZI E DELLE ALTRE ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO -

IL SINDACO

- PREMESSO CHE:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30 aprile 1999 avente ad oggetto "Approvazione criteri per gli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio" sono stati stabiliti i criteri per la determinazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio e delle altre attività come determinato dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 - "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
 - con Ordinanza Sindacale n. 39 del 24 maggio 1999 era stata ordinata l'applicazione dei criteri per gli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio come contenuti nella succitata deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/1999;
 - con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 5 marzo 2008 avente ad oggetto "Modifica delibera di C.C. n. 28/1999 - Approvazione criteri per gli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio - anno 2008" è stato modificato l'art. 6, punto 6, della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30 aprile 1999;
 - con Ordinanza Sindacale n. 4 del 10 marzo 2008 era stata sostituita la precedente ordinanza n. 39/1999 alla luce delle modifiche introdotte con la succitata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17/2008 ai criteri per gli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio;
 - con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 28 dicembre 2009 è stata apportata una ulteriore modifica all'art. 6, punto 6, dei criteri per gli orari di apertura e chiusura dei negozi e altre attività di vendita al dettaglio approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30 aprile 1999, e successivamente modificati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 5 marzo 2008, rendendo flessibile l'individuazione delle otto domeniche o festività nel corso dell'anno in cui è possibile derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, senza dover adire ogni volta al Consiglio Comunale con i tempi e le procedure inerenti e conseguenti, demandando l'individuazione delle succitate otto domeniche o festività al Sindaco;

EVIDENZIATA: - quindi la necessità di strutturare un nuovo provvedimento ordinatorio che recepisca le modifiche apportate con la succitata Deliberazione Consiliare;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 avente ad oggetto "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", e in particolare gli articoli 11, 12 e 13;
- l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 avente ad oggetto "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ATTESA: - quindi la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del citato art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Per le motivazioni sopra esposte e qui da intendersi integralmente riportate,

DISPONE

LA REVOCA IMMEDIATA DELLE PRECEDENTI ORDINANZE SINDACALI
N. 39 DEL 24 MAGGIO 1999 E N. 4 DEL 10 MARZO 2008

ORDINA

L'APPLICAZIONE DEI NUOVI CRITERI PER GLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI
NEGOZI E DELLE ALTRE ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO COME DI SEGUITO:

Art. 1 - Finalità

1. Il presente provvedimento è assunto nel rispetto del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 ed in esecuzione del D.Lgs 267/2000 con cui si stabiliscono i criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio, dopo avere sentito le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e delle associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione Veneto;
2. Per altre attività di vendita al dettaglio si intendono le attività di vendita al pubblico svolte da cooperative, Enti e imprese industriali, artigianali ed agricole;
3. Le consultazioni con le organizzazioni ed associazioni indicate al comma 1 sono effettuate congiuntamente: a tale fine le stesse sono convocate almeno 10 giorni prima della data dell'incontro.

Art. 2 - Esclusioni

1. Sono escluse dall'applicazione del presente provvedimento:
 - Le rivendite di generi di monopolio;
 - I negozi e gli esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi turistico-alberghieri;
 - Gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
 - Le rivendite di giornali;
 - Le gelaterie, pasticcerie, gastronomie, rosticcerie e pizzerie al taglio e/o asporto;
 - Gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline e articoli ricordo e artigianato locale nonché le stazioni di servizio autostradali qualora le attività di vendita previste a questo comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente e le sale cinematografiche.

Art. 3 - Determinazione dell'orario

1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, come definiti all'articolo 1, possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana tra le ore 7 e le ore 22;

-
2. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando il limite delle tredici ore giornaliere;
 3. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio;
 4. La chiusura infrasettimanale, per tutti gli esercizi di cui al presente provvedimento, è facoltativa.

Art. 4 - Scelta e comunicazione dell'orario

1. Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Art. 5 - Orari delle attività miste

1. Gli esercenti le attività miste soggette parte ad autorizzazione comunale e parte ad autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande o licenza di P.S. o licenza per la vendita di articoli di monopolio o autorizzazione per la vendita di giornali e riviste, devono sospendere la vendita, ad eccezione del latte, degli articoli soggetti ad autorizzazione prevista dal D.Lgs. 114/1998, qualora l'esercizio rimanga aperto per svolgere l'attività prevista dalle altre autorizzazioni.

Art. 6 - Chiusure domenicali e festive

1. È d'obbligo la chiusura domenicale e festiva di tutti gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa;
2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico, in caso di due festività consecutive, sino alle ore 13,00 nella prima festività, con esclusione dei giorni 1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio e 25 dicembre. In questi ultimi giorni l'apertura sino alle ore 13,00 è spostata alla seconda festività;
3. Gli esercizi del settore alimentare, devono garantire l'apertura al pubblico, in caso di tre festività consecutive, sino alle ore 13,00 nella seconda e/o terza festività, con esclusione dei giorni 1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio e 25 dicembre. In questi ultimi giorni l'apertura sino alle ore 13,00 è spostata al giorno precedente o al giorno successivo;
4. I concessionari auto restano aperti, previa comunicazione, nelle domeniche in cui vengono lanciate a livello nazionale nuovi modelli di autovetture;
5. L'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 del D.Lgs. 114/98 può essere accordato esclusivamente ai negozi di vicinato nel settore alimentare in presenza di particolari manifestazioni a carattere notturno e sentite le organizzazioni più rappresentative a livello provinciale del settore commercio dei consumatori e dei lavoratori.
6. È possibile derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nei seguenti giorni:
 - o tutto il mese di dicembre ;
 - o otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno definite dal Sindaco con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

il tutto dando atto che costituisce giornata di normale apertura la festività del Santo Patrono fissata per il Comune di Schiavon nell'8 Settembre.

RENDE NOTO

Che chiunque violi le presenti disposizioni sarà punito ai sensi dell'art. 22, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114

DISPONE

- *la notifica del presente provvedimento, per competenza, a tutti gli esercenti interessati;*
- *l'affissione della stessa all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni;*

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7.08.1990, n. 241 che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente, oppure è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

RENDE NOTO

Che, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento è il Geom. Villanova Ronny, presso l'Ufficio Tecnico - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Commercio, del Comune di Schiavon;

Schiavon,

30 dicembre 2009

F.to

Il Sindaco
Cogo Mirella

